

STATUTO DI SOCIETÀ PER AZIONI

Titolo I

Costituzione - Oggetto - Sede - Durata - Capitale sociale

Art. 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE

1.1 E' costituita una società per azioni denominata: "Energie per la Città S.p.a.".

Art. 2 - OGGETTO

2.1 La società ha per oggetto l'esercizio di servizi afferenti la conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio e del territorio prevalentemente di competenza degli enti pubblici soci, partecipanti o affidanti, nell'interesse degli stessi anche ai fini della tutela ambientale e risparmio energetico in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la detenzione delle partecipazioni in società di capitali da parte di enti pubblici.

2.2 La società, quale soggetto dedicato al soddisfacimento delle finalità degli enti soci, rappresenta il centro di esecuzione dei servizi e attività di cui al comma precedente per un complessivo coordinamento unitario per il conseguimento di una più efficace ed efficiente azione strumentale nell'interesse degli enti soci, partecipanti o affidanti.

2.3 I predetti servizi sono definiti unilateralmente da parte degli enti pubblici soci sulla base di apposite convenzioni per lo svolgimento dei servizi stessi, che la società svolge, in regime di affidamento diretto.

2.4 Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società svolge e potrà svolgere i servizi e/o attività riconducibili alle seguenti aree:

2.4.1 servizi di facility management e building management afferenti il patrimonio immobiliare e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- conservazione del patrimonio degli enti soci che comprende l'insieme delle attività e degli interventi di riparazione, ripristino e verifica periodica, - aventi natura di manutenzione ordinaria - volti a garantire il mantenimento della funzionalità all'uso e della capacità di rendimento dei beni;

- valorizzazione del patrimonio degli enti soci che comprende l'insieme delle attività tecniche e degli interventi di sostituzione, adeguamento, rinnovamento e nuove opere - aventi natura di manutenzione straordinaria da realizzarsi anche su beni demaniali - volti ad assicurare un aumento significativo e tangibile di produttività e sicurezza dei beni;

- progettazione, direzione lavori e attività tecnico-amministrative finalizzate all'ampliamento o alla realizzazione di nuove opere, nei limiti di legge;

- gestione del patrimonio degli enti soci, che comprende l'espletamento delle pratiche amministrative e delle attività tecniche per la messa a disposizione di terzi anche ai fini dello sfruttamento economico, in condizione di sicurezza e agibilità;

2.4.2 servizi e funzioni per l'uso razionale dell'energia e per il risparmio energetico e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività nel campo della ricerca per l'approvvigionamento, l'utilizzo, il recupero ed il risparmio delle energie;

- attività di supporto per l'individuazione delle azioni, degli interventi e delle procedure per l'uso razionale dell'energia, anche assicurando la predisposizione, per gli enti soci, dei bilanci energetici così come previsti dalla norme di settore;

- attività, per conto dei propri soci, secondo le direttive indicate in sede europea quale società di servizi energetici, in veste di E.S.CO. (Energy Service Company);

- svolgere per conto degli enti soci attività di controllo e certificazione sugli impianti di riscaldamento come demandate dalla normative vigenti agli enti mede-

simi;

- attività nel campo delle energie rinnovabili attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di appositi impianti nell'interesse degli enti soci oltre allo sviluppo di interventi e attività per il perseguimento di politiche di ottimizzazione dei consumi energetici anche con finanza di progetto, nei limiti di legge;

- attività per la fornitura di combustibile, la costruzione, conduzione e gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento e condizionamento nonché l'esecuzione di interventi di adeguamento alle normative vigenti e di riqualificazione tecnologica degli impianti di riscaldamento e condizionamento;

- promozione e divulgazione delle tecnologie di produzione di energie derivanti da FER (fonti di energia rinnovabili) anche in accordo con il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE);

2.4.3 servizi e/o attività afferenti prevalentemente il territorio di competenza degli enti soci sia di natura ordinaria che straordinaria quali:

- manutenzione della rete viaria urbana e extraurbana di proprietà pubblica ovvero di uso pubblico;

- manutenzione delle aree a verde pubblico;

- impianti di illuminazione pubblica limitatamente all'attività di affidamento e controllo con o senza acquisto di energia elettrica per il loro funzionamento per conto degli enti soci;

- sviluppo di sistemi tecnologici per la trasmissione e la comunicazione dati nell'ambito dei fini istituzionali.

2.5 Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, nel rispetto dell'art. 16 del Decreto Legislativo 19/8/2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

2.6 Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società potrà stipulare contratti e compiere operazioni e negozi mobiliari ed immobiliari, finanziari, commerciali ed industriali di qualsiasi genere e natura, nonché prestare garanzie, anche reali, per obbligazioni proprie, in base alle autorizzazioni ricevute dagli enti soci, espresse secondo le modalità previste nel presente statuto.

Art. 3 - SEDE SOCIALE

3.1 La società ha sede presso il Comune di Cesena.

3.2 L'organo amministrativo, con l'osservanza delle norme di legge, ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque uffici, agenzie, rappresentanze e punti vendita che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo.

Art. 4 - DURATA

4.1 La società ha durata sino al 31/12/2050, salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'Assemblea dei soci.

Art. 5 - CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

5.1 Il capitale sociale è di Euro 1.000.000,00 (un milione) ed è suddiviso in numero 1.000.000 (un milione) di azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna.

5.2 Tutte le azioni devono rimanere in proprietà di enti pubblici. Ai fini del presente statuto sono considerati enti pubblici anche le società a totale partecipazio-

ne - diretta o indiretta - di enti pubblici il cui capitale sia incedibile per disposizione di legge o di statuto. E' da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di quote di partecipazione idoneo a far venir meno la totale partecipazione pubblica del capitale sociale.

5.3 I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.

5.4 In sede di costituzione il capitale sociale è stato integralmente sottoscritto e versato dal comune di Cesena, unico socio.

5.5 I soci potranno eventualmente erogare fondi con obbligo di rimborso sia sotto forma di deposito sia sotto altra forma di finanziamento a titolo oneroso o gratuito alle condizioni previste dal Decreto legislativo numero 385/93 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela di raccolta di risparmio, sempreché ciò non costituisca ipotesi di raccolta fra il pubblico per le quali valgono le limitazioni di legge.

5.6 I finanziamenti effettuati dai soci per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società si considerano infruttiferi.

Art. 6 - AUMENTO DI CAPITALE

6.1 Il capitale sociale potrà essere aumentato, in denaro ed in natura, con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

6.2 In caso di aumento di capitale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, ferme restando le eccezioni dell'articolo 2441 C.C.; gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoperte nei termini e secondo le modalità fissate dall'articolo 2441, terzo comma, C.C.

Art. 7 - AZIONI

7.1 Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

7.2 Ogni azione dà diritto ad un voto.

7.3 Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà si applicano le norme di cui all'articolo 2347 C.C.

7.4 Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti in conformità della Legge e dello Statuto.

7.5 I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

7.6 A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse annuo aumentato di due punti del saggio legale, fermo comunque il disposto dell'articolo 2344 C.C.

Art. 8 - OBBLIGAZIONI

La Società può emettere a norma di legge, obbligazioni nominative, nonché obbligazioni convertibili in azioni e/o con warrant, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento, di estinzione e di conversione. Nel caso di obbligazioni convertibili valgono le limitazioni sulla detenzione delle azioni di cui all'art. 5.2 che precede.

Art. 9 - DOMICILIO DEI SOCI

9.1 Il domicilio del socio, per quel che concerne il suo rapporto con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.

Art. 10 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

10.1 I soci potranno trasferire le proprie azioni esclusivamente ad altri enti pubblici, così come definiti dall'art. 5 che precede.

10.2 Il socio che intenda cedere per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie

azioni dovrà inviare all'organo amministrativo ed agli altri soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede della società ed al domicilio dei soci come risultante dal libro soci, comunicazione che indichi il valore nominale delle azioni che si intendono alienare, il corrispettivo concordato o l'equivalente in denaro, il nome del cessionario e, ove questo sia una società, il nome dell'azionista finale di controllo, nonché ogni altra condizione o pattuizione ad essa relativa, dando prova dell'esistenza e provenienza dell'offerta del terzo. Nella espressione "cessione di azioni" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita in blocco, ecc.), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali sulle azioni della società.

10.3 Agli altri soci spetterà un diritto di prelazione da esercitarsi, da parte di ciascuno, in proporzione alle azioni rispettivamente possedute.

10.4 Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, ciascun socio dovrà comunicare all'organo amministrativo ed al socio alienante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede della società ed al domicilio del socio quale risultante dal libro soci, se intende esercitare il diritto di prelazione ad esso spettante. Il socio che abbia dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione sarà tenuto altresì, pro-quota, all'acquisto delle azioni e dei diritti sulle medesime, per i quali gli altri soci non abbiano esercitato la prelazione.

Nel successivo termine di trenta giorni, il socio alienante, sulla base delle comunicazioni pervenutegli, comunicherà all'organo amministrativo ed ai soci che hanno esercitato la prelazione, per lettera raccomandata come sopra previsto, il valore nominale delle azioni e dei diritti acquistati da ciascuno.

10.5 Qualora il diritto di prelazione non venisse esercitato, il cessionario non socio deve essere di gradimento dell'Assemblea dei soci. La manifestazione, positiva o negativa, del gradimento, che comunque dovrà essere motivata, dovrà essere comunicata al socio alienante ed al soggetto che intende acquistare le azioni entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione con le modalità di cui sopra. Il rifiuto del gradimento è valido solo alla condizione che venga indicato un terzo acquirente in sostituzione di quello proposto dall'alienante.

10.6 Non spetta il diritto di prelazione e di gradimento per il "trasferimento di azioni", così come definito al precedente comma 10.2, fatte dal socio a società controllate, controllanti o soggette al medesimo controllo, ai sensi dell'art. 2359 1° comma Codice Civile (cessione infragruppo).

Art. 11 - SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO

11.1 La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'Organo Amministrativo presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo C.C.

Titolo II

Organi della società

Art. 12 - ORGANI DELLA SOCIETÀ

Sono organi della società:

- Assemblea;
- Amministratore unico o Consiglio di amministrazione;
- Collegio sindacale;

- Organo incaricato della revisione legale dei conti.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, ai sensi dell'art. 11, comma 9, lettera d) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016).

Art. 13 - ASSEMBLEA

13.1 Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti, i dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'articolo 2437 C.C.

13.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio sociale. Tuttavia il bilancio può essere approvato entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 cod. civ.

13.3 L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

Art. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

14.1 L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, con lettera raccomandata A.R. e/o Posta Elettronica Certificata (PEC), inviata almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea, e ricevuta nei termini di cui all'art. 2366, terzo comma del codice civile.

14.2 Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

14.3 L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo.

14.4 E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per tele e/o per videoconferenza, a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

Art. 15 - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE

15.1 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti aventi diritto di voto, iscritti nel libro soci, almeno due giorni prima dell'assemblea e che abbiano depositato le loro azioni entro detto termine presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

15.2 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta.

Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta.

15.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Art. 16 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

16.1 L'Assemblea, secondo il sistema di amministrazione adottato a norma dell'art. 19 del presente Statuto, è presieduta:

- dall'Amministratore Unico;
- dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente eventualmente individuato ai sensi del successivo art. 22.

In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, l'Assemblea elegge il proprio Presidente fra i soci presenti.

16.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Art. 17 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

17.1 Le deliberazioni delle assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla Legge.

17.2 Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria saranno assunte, tanto in prima che in seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla legge.

17.3 I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

17.4 I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti dal Notaio.

17.5 Le copie del verbale, autenticate dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

Art. 18 - MATERIE RISERVATE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

18.1 L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina l'Organo Amministrativo, ai sensi del successivo art. 19;
- c) nomina i membri del Collegio Sindacale e dell'Organo di Revisione legale dei conti, ai sensi del successivo art. 26;
- d) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e dei revisori;
- e) approva il budget;
- f) autorizza l'Organo Amministrativo al compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 150.000,00;
- g) autorizza l'Organo Amministrativo al compimento di operazioni di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 150.000,00;
- h) autorizza le prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
- i) autorizza l'Organo Amministrativo alla vendita o all'affitto dell'azienda o di rami d'azienda;
- l) autorizza l'Organo Amministrativo alla compravendita di immobili o al compimento di atti di disposizione di diritti reali su immobili;
- m) autorizza l'Organo Amministrativo alla locazione a terzi di tutto o parte delle proprietà immobiliari, non prevista nel budget;

n) autorizza l'eventuale istituzione di Direttori e/o del Direttore generale, individuandone la persona e determinandone durata dell'incarico e compiti.

18.2 I soci decidono inoltre sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

18.3 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 19 - AMMINISTRAZIONE

19.1 La società è amministrata da un amministratore unico.

Qualora ricorrano i criteri stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016), l'assemblea dei soci può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, che assicuri un'adeguata rappresentatività di genere, conformemente alle previsioni normative dettate per le società pubbliche.

Fino a quando rimarrà unico socio, il Comune di Cesena potrà, ai sensi dell'art. 2449 del cod. civ., nominare e revocare gli amministratori.

19.2 L'elezione dell'organo amministrativo avviene a scrutinio palese.

19.3 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

19.4 Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza stabilito dall'art. 2390 C.C., fatto salvo espressa autorizzazione dell'assemblea dei soci.

19.5 L'organo amministrativo ha i poteri per l'amministrazione della società, nei limiti previsti dal presente statuto all'art. 18 che precede, i cui atti ivi indicati potranno essere compiuti dall'organo amministrativo solamente previa autorizzazione risultante da decisione dei soci.

19.6 L'organo amministrativo dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica.

19.7 I componenti l'organo amministrativo sono revocabili dall'assemblea in qualunque momento. All'Amministratore revocato senza "giusta causa" compete esclusivamente il 20% del compenso spettantegli fino ad un massimo di dodici mesi, e comunque entro i limiti di legge; l'accettazione della carica equivale ad accettazione della presente clausola.

19.8 In caso di revoca, dimissioni o scadenza del mandato dell'Amministratore unico ovvero di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2386 del codice civile.

Art. 20 - POTERI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20.1 Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

20.2 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

20.3 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

20.4 Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio della Provincia di Forlì-Cesena.

20.5 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando ad esse intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi.

20.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

20.7 Il Consiglio è in ogni caso validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i membri dell'organo di controllo, ove nominati.

20.8 Il Consiglio nomina, in occasione di ogni riunione, un segretario, anche estraneo al consiglio stesso.

20.9 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la determinazione per la quale ha votato il presidente.

20.10 Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni per singole categorie di atti ad uno solo dei suoi membri, determinando i limiti della delega, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dalla assemblea.

In ogni caso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2381 del C.C. e non possono essere delegate le attribuzioni ivi indicate nonché le seguenti materie:

a) compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel budget annuale, per importi superiori ad Euro 100.000,00;

b) compimento di operazioni di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 100.000,00;

c) i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali;

d) proposte all'Assemblea di assunzione di mutui;

e) approvazione e consegna ai soci del progetto di Budget;

f) predisposizione del progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio e della relativa relazione sullo stato di attuazione del budget come prevista all'art. 33 che segue;

g) predisposizione di programmi di attività della società seguendo gli indirizzi dell'Assemblea;

h) cura ed intrattenimento di rapporti con le autorità e le Pubbliche Amministrazioni;

i) svolgimento di attività di impulso e di coordinamento delle attività della società sorvegliandone gli esiti ed il buon andamento amministrativo e gestionale secon-

do i piani ed i programmi definiti dall'Assemblea ed osservando lo statuto;
l) qualsiasi altra materia non delegabile ai sensi di legge.

20.11 Il presidente del Consiglio di Amministratore costituisce il riferimento unitario della società verso i soci, nonché garantisce la rispondenza degli esiti delle attività e della gestione alle finalità dello statuto e agli obiettivi di gestione definiti dal Budget.

Art. 21 - REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ, INDEPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI

21.1 Non possono ricoprire la carica di amministratore della società coloro che si trovano in cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge e dall'art. 2382 del codice civile e che:

a) hanno riportato condanne penali, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi o per contravvenzione a pena definitiva o per reati tributari;
b) sono sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza;

c) si trovano in situazione di incandidabilità, ineleggibilità od incompatibilità per la nomina di consigliere comunale contemplate negli articoli previsti dal Capo II, Titolo III del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;

d) si trovano in situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 11 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175).

Art. 22 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Ricorrendo le condizioni di legittimità per la sua nomina, il Consiglio di Amministrazione, qualora l'assemblea non vi abbia provveduto, elegge fra i propri membri un Presidente.

L'assemblea può nominare anche un Vice Presidente, esclusivamente con funzione vicaria del Presidente per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.

Art. 23 - AMMINISTRATORE UNICO

Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, così come previste per legge e dal presente statuto.

Art. 24 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

24.1 La rappresentanza legale della società spetta:

a) all'Amministratore Unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;

b) al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente (quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento) ed all'Amministratore delegato, se nominati, nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

24.2 La rappresentanza legale della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 25 - COMPENSO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico; l'eventuale compenso per l'esercizio delle funzioni è fissato dall'Assemblea in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016).

Ai sensi dell'art. 11, comma 9, lett. c) del detto D.Lgs. n. 175/2016, è vietato corrispondere ai componenti dell'organo amministrativo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato.

Art. 26 - ORGANI DI CONTROLLO

26.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul concreto funzionamento.

26.2 La Revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

26.3 Il Collegio Sindacale ed i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Art. 27 - COLLEGIO SINDACALE

27.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea dei soci, la quale designa anche il presidente. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari.

I sindaci sono rieleggibili.

L'emolumento dei sindaci è stabilito dall'assemblea all'atto della nomina per tutta la durata dell'incarico.

27.2 Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 C.C.

27.3 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

27.4 In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'Organo Amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

27.5 In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

27.6 Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

27.7 Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

27.8 I sindaci devono assistere alle adunanze delle Assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo.

27.9 Il Collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Art. 28 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, secondo quanto previsto dall'art. 2409 bis del codice civile.

Titolo III Bilancio e Utili

Art. 29 - BILANCIO E UTILI

29.1 Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31° dicembre di

ogni anno; l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

29.2 Il progetto di bilancio deve essere redatto dall'organo amministrativo e depositato presso la sede sociale ai sensi di legge nonché consegnato ai soci almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima della data fissata per la sua approvazione in assemblea.

29.3 Il progetto di bilancio viene presentato ai soci riuniti in assemblea per l'approvazione, corredato delle relazioni previste dalla legge, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

29.4 L'organo amministrativo, intervenuta l'approvazione del bilancio, ne trasmette copia ai soci entro sei mesi.

29.5 Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti ai soci, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Titolo IV

Programmazione e controllo da parte dei soci

Art. 30 - BUDGET

30.1 La società redige un Budget preventivo dell'esercizio successivo, contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, il rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti: a) parametri qualitativi e quantitativi e target per la misurazione dei risultati raggiunti; b) le linee di sviluppo delle diverse attività; c) il programma degli investimenti con l'indicazione, per ciascuno dei servizi svolti e per ciascuno dei territori in cui essi vengono svolti, della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura; d) la previsione del risultato economico, rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 C.C.; e) il prospetto di previsione finanziaria, redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

30.2 Il bilancio preventivo è predisposto dall'organo amministrativo entro il 30 novembre di ciascun anno e consegnato ai soci entro lo stesso termine. Il Budget viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 31 dicembre, corredato in allegato della relazione illustrativa di commento dell'organo amministrativo ed ha carattere autorizzatorio nei confronti dello stesso, nel senso che questo può attuare solamente spese ed investimenti in esso previsti, nei limiti ivi previsti. I soci ove ritengano che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa dall'Assemblea dei Soci, può richiedere, ai sensi dell'art. 2367 codice civile, l'immediata convocazione dell'Assemblea dei Soci affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società. La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

30.3 L'organo amministrativo, a consuntivo, illustra in sede di approvazione del bilancio sociale da parte dell'Assemblea dei Soci, le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel programma annuale, motivando eventuali scostamenti e rendicontando i risultati raggiunti rispetto ai parametri qualitativi e quantitativi stabiliti a preventivo.

Tale relazione consuntiva costituirà apposita sezione della relazione prevista

dall'art. 2428 del codice civile ovvero autonoma relazione, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata.

30.4 Il primo bilancio preventivo della società verrà predisposto con riferimento al terzo esercizio successivo a quello di iscrizione della società al Registro delle Imprese.

Art. 31 - RELAZIONE SEMESTRALE

31.1 L'organo amministrativo redige semestralmente una relazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale in corso, unitamente al conto economico consuntivo del semestre trascorso, con annessa relazione esplicativa sui criteri di redazione, ed un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

31.2 Le relazioni semestrali vengono trasmesse ai soci accompagnate da una previsione di chiusura del conto economico dell'esercizio, che viene sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 32 - LE FORME DI CONTROLLO DA PARTE DEI SOCI

Per la gestione in regime di affidamento diretto di servizi per i soci, la società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi, quindi assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità: a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente statuto; b) attraverso l'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento del socio Comune di Cesena; c) mediante la definizione da parte dei soci nei confronti della società di apposite convenzioni per lo svolgimento dei servizi che, nel rispetto delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla società dai soci, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione; d) mediante l'acquisizione, da parte degli organi amministrativi e tecnici dei soci, di: informazioni in merito alla gestione dei servizi ad essi resi dalla società, che possono richiedere direttamente all'organo amministrativo della società stessa; apposita relazione consuntiva sulla gestione dei servizi resi, redatta dall'organo amministrativo delle società.

Titolo V

Norme transitorie e finali

Art. 33 - SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

33.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

33.2 L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche diversi dai soci, indicandone i poteri e il compenso.

33.3 All'atto dello scioglimento, il patrimonio concesso in uso o in gestione alla società ritorna immediatamente nella disponibilità dei proprietari.

Art. 34 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI S.P.A.
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sedici dicembre duemilasedici
(16.12.2016)

alle ore 12.00 (dodici),
in Cesena, Via Martiri della Libertà n. 1, nel mio studio,
avanti a me **ANTONELLA ODIERNA** notaio in Cesena, iscritto al Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, è presente:

BROCCOLI DAVIDE, nato a Cesena il 26 maggio 1979, residente a Cesena
in Via Moano n. 24, che dichiara di essere cittadino italiano e di intervenire al
presente atto quale amministratore unico della società per azioni con socio
unico "**ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A.**", società di diritto italiano, co-
stituita in Italia, con sede a Cesena in Piazza del Popolo n. 10, numero di
iscrizione al Registro Imprese di Forlì-Cesena e codice fiscale 03919620405,
R.E.A. n. FO-322143, capitale sociale euro 2.000.000,00 interamente versato,
soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico **COMUNE
DI CESENA**.

Il costituito, della cui personale identità io notaio sono certo, mi dichiara che è
qui riunita, in questo luogo, giorno ed ora, in prima convocazione, l'assemblea
straordinaria della società per discutere e deliberare sugli argomenti di cui ol-
tre.

Pertanto, mi richiede di assumere la veste di segretario dell'assemblea, redi-
gendone il verbale in forma pubblica. Ed io notaio dò atto di quanto segue.

Presidenza dell'assemblea - Assume la presidenza dell'assemblea, a norma
dell'art. 16 dello statuto, il costituito **BROCCOLI DAVIDE**, che d'ora in avan-
ti sarà anche indicato come "presidente".

Costituzione dell'assemblea - Il presidente verifica la regolarità della costi-
tuzione dell'assemblea in prima convocazione e dichiara che la stessa è stata
regolarmente convocata a norma dell'art. 14 del vigente statuto per oggi, in
questo luogo, alle ore 12:00, mediante avviso comunicato agli aventi diritto a
mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) in data 25 novembre 2016 e co-
munque nei termini previsti dallo statuto stesso.

Presenze - Il presidente dichiara che sono qui presenti:

a) il socio unico **COMUNE DI CESENA**, con sede a Cesena in Piazza del
Popolo n. 10, codice fiscale 00143280402, titolare della totalità delle n.
2.000.000 di azioni dell'importo di euro 1,00 ciascuna, e così per complessivi
euro 2.000.000,00 (duemilioni), i cui certificati azionari sono stati depositati
presso la **CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.**, in persona del dele-
gato **LUCCHI FRANCESCA**, nata a Cesena il 31 maggio 1984, Assessore al-
la Sostenibilità Ambientale ed Europa, in virtù di delega che viene verificata
dallo stesso presidente e quindi conservata agli atti della società;

b) esso presidente, amministratore unico della società;

c) per il collegio sindacale, i signori:

- **CASALBONI FRANCESCA**, nata a Cesena il 29 gennaio 1963 (presiden-
te),

- **FANTINI ANDREA**, nata a Cesena il 4 giugno 1964 (sindaco effettivo), e

- **BRANDINELLI SIMONE**, nato a Cesena il 3 marzo 1979 (sindaco effetti-
vo);

il presidente dichiara di avere accertato l'identità personale e la legittimazione

REGISTRATO
A CESENA
il 22/12/2016
n. 9764
serie 1T
esatti euro 356,00

ISCRITTO AL
REGISTRO
IMPRESE DI
Forlì
il 29/12/2016
Prot. n. 129814

dei presenti, e precisa che:

d) la società non ha in corso prestiti obbligazionari né ha emesso categorie particolari di azioni;

e) la società non possiede azioni proprie, nè sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art. 2447 bis c.c.

Le presenze sono riportate nel documento riepilogativo che, debitamente firmato da tutti gli intervenuti, viene consegnato dal presidente dell'assemblea a me notaio e si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Ordine del Giorno - Dichiara il presidente che l'assemblea è qui riunita per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1) Riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2445 del Codice Civile esuberante per un ammontare non superiore ad Euro 1.000.000, da attuarsi mediante rimborso del capitale al socio unico;

2) Modifica art. 2, art. 3, e dall'art. 11 all'art. 37 dello Statuto sociale anche ai sensi del D. Lgs. 175/2016;

3) Varie ed eventuali.

Primo Punto

Esposizione - Il presidente, passando immediatamente alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno, ricorda all'assemblea che la società ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A. è stata costituita nell'anno 2010 con un capitale sociale pari ad euro 2.000.000,00 interamente versato, e con il fine di provvedere all'esecuzione di servizi riconducibili alla conservazione, gestione, valorizzazione del patrimonio e del territorio di competenza degli enti pubblici soci, nell'interesse degli enti stessi, di servizi e funzioni per l'uso razionale dell'energia ed il risparmio energetico ed attività nel campo delle energie rinnovabili. Più precisamente:

1) la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti tecnologici negli edifici pubblici comunali o in aree pubbliche;

2) la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento di impianti interni agli edifici comunali comprese le attività di progettazione e direzione lavori;

3) la realizzazione di impianti che valorizzino l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, compreso l'espletamento delle fasi di progettazione, esperimento delle procedure di gara previste dal Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la direzione lavori, la gestione degli impianti e di ogni onere con enti esterni (Gestore Servizi Elettrici - GSE, Gestore Mercati Elettrici - GME, ENEL ed altri);

4) la progettazione di nuovi impianti tecnologici negli edifici comunali di nuova realizzazione o oggetto di interventi di ristrutturazione su specifica richiesta del Comune e compatibilmente con il programma dei lavori della società.

Le valutazioni effettuate in sede di costituzione al fine di stabilire la dotazione di capitale proprio erano state determinate in riferimento all'entità degli investimenti da effettuare, in particolare relativamente alla realizzazione degli impianti fotovoltaici sulla base dei costi necessari in quel periodo per la realizzazione degli stessi.

La società nelle annualità successive ha realizzato gli investimenti sostenendo importi inferiori a quanto originariamente stimato per effetto della notevole diminuzione del costo dei componenti e di conseguenza degli impianti stessi, peraltro senza procedere alla realizzazione di impianti a terra anche per effetto

di intervenute modifiche normative. Oltre a tale effetto finanziario la società, integrando ed ottimizzando i servizi prodotti, ha ottenuto nel corso degli anni un miglioramento di efficienza che ha determinato il realizzarsi di risultati economici positivi che hanno contribuito a dare solidità al patrimonio della società.

A fronte dell'andamento sopra esposto ed a seguito della comunicazione ricevuta dal socio unico COMUNE DI CESENA, con la quale veniva richiesto di valutare l'opportunità e la possibilità di riduzione del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2445 c.c., la società, sulla base della situazione patrimoniale relativa all'annualità 2016 e di cui meglio *infra*, ha elaborato un Piano Economico Finanziario per il periodo 2017-2018-2019, al fine di valutare, anche in base al previsionale andamento delle prossime annualità, gli effetti di una eventuale riduzione dei mezzi propri.

Pur in un contesto normativo, per quanto riguarda la gestione delle società "*in house*", che potrebbe, anche nel breve periodo, essere soggetto ad ulteriori modifiche con possibili eventuali ricadute anche sulla determinazione del risultato economico finale, ed in ogni caso ipotizzando:

- il rafforzamento del ruolo strumentale della società in favore del socio unico COMUNE DI CESENA e di altri enti pubblici, principalmente dell'Unione Valle Savio, con particolare riguardo al ruolo della società in veste di ESCO o di supporto tecnico all'ente pubblico per l'ottenimento di contributi pubblici per interventi di efficienza energetica o di sviluppo di fonti energetiche rinnovabili;
- la prosecuzione dei servizi previsti nella convenzione tra COMUNE DI CESENA ed ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A. del 4 febbraio 2011, per tipologie, importi e modalità di pagamento;
- l'entità degli investimenti in progetti energetici che proseguano anche per il triennio 2017-2019 in linea con quanto previsto per il budget 2017;
- l'accantonamento a riserva in questo periodo triennale degli utili realizzati dalla società;

si ritiene che il capitale sociale possa essere ridotto per un ammontare non superiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione), con rimborso dello stesso al socio unico COMUNE DI CESENA.

Per quanto sopra il presidente propone all'assemblea di deliberare la riduzione del capitale sociale da euro 2.000.000,00 (duemilioni) ad euro 1.000.000,00 (unmilione), mediante rimborso della somma al socio unico e conseguente ritiro ed annullamento di numero 1.000.000,00 (unmilione) di azioni, del valore nominale di euro 1,00 (uno) ciascuna.

Il presidente illustrando l'operazione, precisa che è stata all'uopo predisposta una situazione patrimoniale straordinaria, redatta con i criteri del bilancio di esercizio, aggiornata alla data del 30 settembre 2016, depositata presso la sede legale unitamente all'ulteriore documentazione sopra citata, ed in proposito attesta che:

- il capitale sociale di euro 2.000.000,00 (duemilioni) è interamente versato ed esistente;
- dalla situazione patrimoniale redatta alla data del 30 settembre 2016 non emergono perdite, né pregresse né in corso, che vadano ad intaccare il capitale sociale, e che, dalla detta data di riferimento ad oggi, non si sono verificate sostanziali modifiche né sono intervenuti fatti di rilievo dopo la sua redazione, e quindi che la situazione straordinaria deve essere considerata aggiornata;

detta situazione patrimoniale si allega al presente verbale sotto la lettera "B".
Il presidente ricorda infine all'assemblea che, ai sensi dell'art. 2445, terzo comma, del c.c., detta riduzione può essere eseguita solo decorsi novanta giorni dall'iscrizione della delibera in oggetto nel registro delle imprese, e purché entro tale termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Il presidente invita pertanto l'assemblea a discutere e deliberare.

Dichiarazione dei sindaci - Il presidente attesta che la dottoressa CASALBONI FRANCESCA, a nome dell'intero collegio sindacale, esprime parere favorevole alla proposta come sopra formulata.

Discussione e deliberazione - L'assemblea, udita ed approvata la relazione del presidente, preso atto del parere favorevole del collegio sindacale, dopo breve discussione, passa alla votazione. Il presidente dichiara quindi che il socio unico presente in assemblea, titolare dell'intero capitale sociale, con voto espresso verbalmente, secondo l'accertamento fattone dal presidente stesso,

delibera di:

- 1) approvare la situazione patrimoniale straordinaria della società alla data del 30 settembre 2016 ed allegata al presente verbale sotto la lettera "B";
- 2) ridurre il capitale sociale da euro 2.000.000,00 (duemilioni) ad euro 1.000.000,00 (unmilione), mediante rimborso della somma di euro 1.000.000,00 (unmilione) all'unico socio COMUNE DI CESENA, titolare della totalità delle azioni;
- 3) modificare conseguentemente il primo comma dell'art. 5 dello statuto, che avrà il seguente tenore:

"5.1 Il capitale sociale è di Euro 1.000.000,00 (un milione) ed è suddiviso in numero 1.000.000 (un milione) di azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna."

L'assemblea prende atto che, ai sensi dell'art. 2445 c.c. la delibera testé adottata sarà eseguita solo decorsi novanta giorni dal giorno dell'iscrizione della stessa nel Registro Imprese, purché entro questo termine non vi sia stata opposizione da parte dei creditori sociali, e salvo in ogni caso, ove ne ricorreranno gli estremi, che il Tribunale non ne disponga comunque l'esecuzione.

L'assemblea inoltre conferisce all'organo amministrativo ogni più ampia facoltà in ordine all'esecuzione della deliberata riduzione di capitale, ed in particolare, le facoltà di

- provvedere al deposito del nuovo testo dello statuto sociale, recante la modifica del primo comma dell'art. 5 (cinque) come approvata in questa sede, oltre che di provvedere a tutte le attestazioni stabilite dalla legge, e
- provvedere al ritiro di n. 1.000.000 di titoli ed al loro annullamento nel più breve tempo possibile,

a decorrere dal momento in cui la presente delibera sarà efficace ed eseguibile.

Nuovo assetto sociale - Il presidente dichiara che, una volta eseguita la riduzione di capitale sopra deliberata, il capitale sociale di euro 1.000.000,00 (unmilione), interamente sottoscritto e versato, spetterà interamente all'unico socio COMUNE DI CESENA, titolare di n. 1.000.000 (unmilione) di azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno) ciascuna.

Secondo punto

Esposizione - Il presidente, passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, espone all'assemblea le novità introdotte dal recente

Decreto Legislativo 19/8/2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), intervenuto sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, con l'obiettivo dichiarato di garantire la semplificazione normativa nonché la promozione del fondamentale principio della concorrenza. In particolare, il D.Lgs. n. 175/2016 prevede che:

- le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del decreto adeguino i propri statuti alle disposizioni dello stesso entro il 31 dicembre 2016 (art. 26.1);

- nelle società per azioni a controllo pubblico, la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale (art. 3.2);

- le società strumentali controllate da enti locali, non possono costituire nuove società o acquisire nuove partecipazioni in società (art. 4.5);

- le società controllate devono predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, la relazione sul governo societario da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio (art. 6.4);

- l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico (art. 11.2) e che con apposito decreto del presidente del Consiglio dei ministri saranno definiti i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile (art. 11.3);

- gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:

- a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

- b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

- c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

- d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società (art. 11.9);

- gli affidamenti diretti di contratti pubblici alle società "*in house*" può avvenire in presenza dei seguenti requisiti:

- controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, anche mediante disposizioni statutarie in deroga al codice civile o la conclusione di appositi patto parasociali (art. 16.2);

- assenza di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata (art. 16.1);

- previsione nello statuto societario che l'attività prevalente sia esercitata nei confronti degli enti soci (superiore all'80% del totale del fatturato) con possibilità di svolgere una quota inferiore al 20% nei confronti di non soci, a condizione che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul com-

plesso dell'attività principale della società (art. 16.3).

Pertanto, occorre adeguare alcune previsioni statutarie a tali novità legislative. Il presidente illustra quindi dettagliatamente all'assemblea le modifiche proposte, e pertanto:

- all'art. 2, relativo all'oggetto sociale, propone di inserire il seguente comma: *"2.5 Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, nel rispetto dell'art. 16 del Decreto Legislativo 19/8/2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica)."*, e di rinumerare il comma successivo;

- all'art. 3, propone di eliminare la facoltà all'organo amministrativo di istituire e sopprimere "anche all'estero" uffici, agenzie, rappresentanze e punti vendita che non siano sedi secondarie;

- sempre in adeguamento alle novità introdotte dal nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, propone di

-- modificare la disciplina contenuta negli articoli: 11 (Soggezione ad attività di direzione e controllo); 12 (Organi della società); 14 (Convocazione dell'assemblea); 16 (Presidenza dell'assemblea); 17 (Deliberazioni dell'assemblea); 18 (Materie riservate all'assemblea ordinaria); 19 (amministrazione); 20 (Poteri e funzionamento del consiglio di amministrazione); 21 (requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza degli amministratori); 22 (Presidente e vice presidente del consiglio); 24 (Rappresentanza sociale); 25 (Compenso dell'organo amministrativo); 26 (Organi di controllo);

-- concentrare nell'art. 27 (Collegio sindacale) e nell'art. 28 (Revisione legale dei conti) la disciplina relativa al funzionamento di tali organi, rinumerando gli articoli successivi;

-- modificare gli artt. 32 (Bilancio e utili), 33 (Budget), 35 (Le forme di controllo da parte dei soci), divenuti rispettivamente artt. 29, 30 e 32, inserendovi le previsioni richieste dalla normativa vigente ed eliminando, in particolare, la previsione dell'organismo di controllo denominato "assemblea di coordinamento", non più ammissibile;

-- rinumerare gli altri articoli, conseguentemente.

Il presidente ricorda ai presenti che la bozza di statuto proposta è stata da tempo messa a disposizione di tutti, in un pratico formato disposto su due colonne per evidenziare in modo preciso anche le più piccole modifiche suggerite, onde facilitarne la lettura durante l'iter amministrativo comunque seguito prima della presente riunione.

Il presidente invita pertanto l'assemblea a discutere e deliberare.

Discussione e deliberazione - L'assemblea, udita ed approvata la relazione del presidente, dopo breve discussione, passa alla votazione. Il presidente dichiara quindi che il socio unico presente in assemblea, titolare dell'intero capitale sociale, con voto espresso verbalmente, secondo l'accertamento fattone dal presidente stesso,

delibera di

1) approvare le modifiche proposte dal presidente, adeguando il testo degli articoli come sopra esposto dal presidente, ed approvando nel suo complesso il

nuovo testo di statuto sociale, composto di 34 (trentaquattro) articoli.

Delega generica - L'assemblea dà mandato al presidente di curare le pratiche necessarie per l'iscrizione nel Registro Imprese del presente verbale.

Nuovo statuto - A questo punto, il presidente dell'assemblea mi consegna il nuovo testo di statuto, appositamente predisposto con le modifiche deliberate, in previsione dell'approvazione da parte dell'assemblea affinché, unitamente al presente verbale, venga depositato presso il Registro delle Imprese.

Lo statuto così modificato, scritto su tre fogli formato A/3 per un totale di dodici facciate, si allega al presente verbale sotto la lettera "C".

Chiusura - Non essendovi altro da deliberare e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 12.40 (dodici e quaranta).

Spese - Le spese del presente atto sono a carico della società.

Allegati - Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Letture e sottoscrizioni finali - Del presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a penna di mio pugno, ho dato lettura al comparente, che lo approva e lo sottoscrive alle ore 12.40 (dodici e quaranta).

Occupi fogli due per sette pagine fin qui.

F.TO DAVIDE BROCCOLI, ANTONELLA ODIERNA NOTAIO, SIGILLO